



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA STATUTARIA DELL'ASSOCIAZIONE

Il giorno 10 dicembre 2022 alle ore 20.30, in Aosta, Corso Ivrea 74, si è riunita in modalità a distanza l'Assemblea straordinaria degli associati per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche statutarie in merito alla non applicabilità agli Enti del Terzo settore dell'istituto della "cooptazione" per l'eventuale sostituzione di membri dell'organo di amministrazione e rimuovere l'indirizzo completo della sede legale, limitandosi alla sola indicazione del Comune, richieste dall'ufficio RUNTS con PEC in data 08 novembre 2022 a seguito della verifica circa i requisiti per l'iscrizione, in quanto non conforme, allo stato attuale, ai requisiti di legge richiesti dal Codice del Terzo settore.**
- 2) Varie ed eventuali.**

Il Presidente chiama a fungere da segretario la sig.ra Manuela Massarroni

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti di persona o per delega n.9 associati i cui nomi sono riportati di seguito aventi diritto di voto:

- Varone Vincenzo Christian;
- Corrairie Antonio;
- Massarroni Manuela;
- Annoscia Scipio;
- Carotenuto Paolo;
- Ruffoni Simona;
- Colletto Gabriella;
- Silvana Santarelli delega Massarroni Manuela;
- Stefania Toniolini delega Massarroni Manuela.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

- 1) Modifiche statutarie in merito alla non applicabilità agli Enti del Terzo settore dell'istituto della "cooptazione" per l'eventuale sostituzione di membri dell'organo di amministrazione e rimuovere l'indirizzo completo della sede legale, limitandosi alla sola indicazione del Comune, richieste dall'ufficio RUNTS con PEC in data 08 novembre 2022 a seguito della verifica circa i requisiti per l'iscrizione, in quanto non conforme, allo stato attuale, ai requisiti di legge richiesti dal Codice del Terzo settore.**

Il Presidente informa che è stata inviata alla PEC dell'associazione una nota in data 08 novembre 2022 da parte degli uffici RUNTS a seguito della verifica circa i requisiti per l'iscrizione nel RUNTS. La PEC ha comunicato la non conformità, allo stato attuale, dello statuto ai requisiti di legge richiesti dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Il Presidente informa gli associati di aver provveduto, come richiesto dalla norma, a rispondere confermando la volontà dell'associazione a procedere alle modifiche statutarie al fine di ricevere il consolidamento dell'iscrizione al RUNTS. Il Presidente informa anche che lo statuto modificato dovrà poi essere trasmesso al RUNTS entro 60 giorni dal ricevimento della PEC. Gli associati prendono atto.

Il Presidente comunica che per le modifiche statutarie richieste dal RUNTS, a differenza di quanto previsto dallo statuto e dal Codice civile, in seconda convocazione è possibile deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti ai sensi dell'Art. 102 comma 2 del DLgs 117/17 modificato dal DL 73 del 21/06/2022 - "DL semplificazioni", per cui è possibile procedere con la trattazione del punto.

Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto variato per le parti seguenti:

- eliminato l'istituto della **cooptazione** dallo statuto e sostituito con il seguente testo: *"Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio";*
- eliminato l'**indirizzo** puntuale della sede dell'associazione ed inserito: *"L'associazione ha la sede legale nel comune di Aosta. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma resta l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall'Assemblea ordinaria".*

Conclusa la discussione il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi attraverso la votazione. **La stessa approva all'unanimità il nuovo statuto allegato al presente verbale.**

L'Assemblea dà mandato al Presidente di provvedere:

- alla registrazione del presente verbale e dell'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 commi 2 e 5 del Dlgsn. 117/2017 entro 30 giorni dall'Assemblea;
- alla trasmissione al RUNTS all'indirizzo PEC politiche_sociali@pec.regione.vda.it dello statuto aggiornato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta;
- a espletare i successivi adempimenti non appena sarà avvenuto il consolidamento dell'iscrizione nel RUNTS. In particolare il Presidente con il proprio SPID e la propria firma digitale dovrà implementare/variare i dati sul portale RUNTS e depositare il bilancio 2021, approvato dall'Assemblea in data 28/04/2022, redatto secondo le indicazioni ministeriali, entro 90 giorni dall'avvenuto consolidamento di iscrizione.

2) Varie ed eventuali.

Redatto in separata sede con apposito verbale.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 22.00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Dott. Vincenzo Christian Varone

Il Segretario
Manuela Massaroni

23 DIC 2022



Statuto dell'associazione di promozione sociale ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI VALLE D'AOSTA - APS¹

SOMMARIO

ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)	PAG.01
ART. 2 (Finalità e ambito di attuazione)	PAG.02
ART. 3 (Soci)	PAG.04
ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)	PAG.05
ART. 5 (Volontariato e rapporti economici)	PAG.05
ART. 6 (Organi sociali)	PAG.06
ART. 7 (Assemblea dei soci)	PAG.06
ART. 8 (Consiglio direttivo)	PAG.07
ART. 9 (Presidente e Vicepresidente)	PAG.08
ART. 10 (Segretario e Tesoriere)	PAG.08
ART. 11 (Organo di controllo)	PAG.08
ART. 12 (Patrimonio e risorse economiche)	PAG.09
ART. 13 (Bilancio)	PAG.09
ART. 14 (Libri sociali)	PAG.10
ART. 15 (Scioglimento e devoluzione dei beni)	PAG.10
ART. 16 (Norme di rinvio)	PAG.10

ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

1. E' costituita tra i genitori, familiari e tutori di persone affette da sindrome autistica e da chiunque ne faccia richiesta, conformemente alla Carta Costituzionale, l'associazione di promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI VALLE D'AOSTA – APS, in forma abbreviata "ANGSA VdA –APS.
2. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche. Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo settore e la denominazione sociale sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di alcuna modifica al presente statuto.
3. L'Autismo è una condizione neurologica [da ONU waad] e una disabilità dello sviluppo che dura tutta la vita. L'autismo influisce sul modo in cui una persona comunica e si rapporta con le altre persone e può manifestarsi con ristretti e ripetitivi modelli di comportamento, attività e interessi. [da Autism Europe] Le persone con autismo hanno un'esperienza del mondo che la circonda peculiare. In alcuni casi le persone con autismo sentono l'essere autistici come un aspetto fondamentale della loro identità.[liberamente da Autistic national Society]. Si parla di Disturbi dello Spettro Autistico perché le condizioni variano molto tra i diversi individui che richiedono gradi diversi di supporto. Molto spesso le persone con autismo richiedono un livello elevato di supporto per la loro formazione e vita quotidiana, mentre altre persone richiedono un livello inferiore di aiuto.

¹Esente da imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'art. 82 D.Lgs 117/2017. Esente da imposta di registro in caso di adeguamento statutario previsto da modifiche o integrazioni normative ai sensi del comma 3 dell'art. 82 D.Lgs 117/2017.

Si intende per sindrome autistica (DPS) la sindrome identificata dalla definizione formulata nelle classificazioni internazionali, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) della Società Psichiatrica Americana e ICD (International Classification of Diseases and Disorders) dell'organizzazione Mondiale della Sanità. Si accetta che l'autismo sia la conseguenza di una disfunzione cerebrale piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica.

4. L'associazione ha la sede legale nel comune di Aosta e opera prevalentemente nella Regione autonoma Valle d'Aosta. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma resta l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall'Assemblea ordinaria.
5. Nel logo associativo sono riportati anche la denominazione "ASSOCIAZIONE VALDOSTANA AUTISMO" e il disegno della farfalla quali segni identificativi della tradizione dell'associazione.

ART. 2 (Finalità e ambito di attuazione)

1. L'associazione di promozione sociale persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.
2. L'associazione opera nell'ambito sanitario, socio-assistenziale e socio-sanitario a favore delle persone affette da autismo e delle loro famiglie, con lo scopo di promuovere l'educazione specializzata, la rieducazione funzionale, l'assistenza sanitaria e sociale, la presa in carico coordinata continuativa globale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili, la piena applicazione della Carta dei Diritti della persona con autismo (approvata dal Consiglio CEE nel maggio 1996) e delle Linee Guida per l'autismo, ufficialmente riconosciute da organismi nazionali ed internazionali, affinché sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, la più possibile indipendente nel rispetto della dignità e del principio delle pari opportunità.
3. L'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:
 - a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b. interventi e prestazioni sanitarie;
 - c. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - g. formazione universitaria e post-universitaria;
 - h. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117;
 - j. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
 - k. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- l. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - m. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - n. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - o. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - p. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - q. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
4. Per il raggiungimento del proprio scopo l'associazione intende svolgere a titolo esemplificativo ma non esaustivo le seguenti attività:
- a. diagnosi e intervento precoce:
 - promuovere attività e campagne rivolte a realizzare una diagnosi precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico;
 - sostenere e diffondere l'informazione tra il personale medico, della scuola e dell'assistenza per riconoscere i segnali precoci dell'autismo;
 - stimolare le amministrazioni pubbliche perché realizzino interventi e la "presa in cura" il più possibile tempestiva e adeguato nei primi anni di vita;
 - b. inclusione scolastica:
 - promuovere l'inclusione scolastica attraverso interventi competenti e costanti, l'adozione di un piano individualizzato e il legame con gli altri interventi sociali e sanitari così come previsto dalle normative;
 - creare un collegamento tra le famiglie e valorizzarne le potenzialità terapeutiche ed il valore essenziale, come primaria componente educativa;
 - c. presa in cura e intervento socio-sanitario:
 - ottenere una tempestiva, coordinata e multidisciplinare presa in cura delle persone con autismo, la realizzazione del progetto individuale e la costruzione di una rete di servizi fondata sulle più avanzate conoscenze scientifiche;
 - coordina, sostiene, incentiva e promuove la nascita di strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto; strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone con autismo;
 - stabilisce rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura ecc.) e privati o enti di terzo settore aventi analoghe finalità al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, avviamento al lavoro.
 - d. inclusione lavorativa:
 - promuove l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso il percorso di "presa in cura";
 - sostenere e diffondere l'informazione sulle possibilità e la normative per inserimento lavorativo delle persone con autismo e con disabilità;
 - stabilisce rapporti di collaborazione con gli enti pubblici, imprese e enti di terzo settore al fine di promuovere attività lavorative che includano persone con autismo;

e. informazione e consapevolezza:

- sostenere e promuovere attività di informazione e comunicazione per aumentare la conoscenza dell'autismo;
- promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, dell'autonomia e della vita indipendente delle persone con autismo;
- promuovere la diffusione di informazioni e competenze specifiche tra ricercatori e operatori sociosanitari ed educativi mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze scientifiche;
- superare la stigmatizzazione e la discriminazione associata all'autismo che costituiscono il sostanziale ostacolo all'inclusione e alla qualità della vita delle persone con autismo;
- proporre alle famiglie ogni utile informazione anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

f. ricerca scientifica:

- sostenere, stimolare e orientare la ricerca scientifica verso studi sull'autismo, le sue cause ed i possibili rimedi;
- collaborare con società e "équipe" scientifiche per includere l'esperienza delle persone con autismo e dei loro familiari nella definizione delle linee di ricerca, degli obiettivi e dei risultati.

g. sinergie associative:

- stabilire rapporti di collaborazione con altre organizzazioni allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche;
- stabilire rapporti di collaborazione e di federazione con enti italiani e stranieri di cui si condividono pienamente gli obiettivi.

5. L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso L'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà menzionarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.
6. L'associazione intende far parte dell'ANGSA Nazionale riconoscendone finalità e attività come da statuto.

ART. 3 (Soci)

1. Sono soci tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità dell'associazione, sono mosse da spirito di solidarietà e prestano servizio gratuitamente.
2. Nella domanda di iscrizione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione.
3. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente, secondo criteri non discriminatori, discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. E' comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
4. Eventuale diniego deve essere motivato e comunicato entro 60 giorni. Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro 60 giorni.
5. L'ammissione del socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
6. I soci cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie: ogni aderente può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - mancato versamento della quota associativa per almeno un anno dopo la scadenza;
 - decesso;
 - esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo e comunicata all'interessato a

mezzo lettera raccomandata e/o posta elettronica certificata. Il socio escluso può fare ricorso all'Assemblea dei soci che sulla base delle diverse motivazioni espresse decide in via definitiva. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

7. I soci sono distinti in diverse categorie ai soli fini classificatori e senza che ciò comporti diverso trattamento di un socio rispetto all'altro:

- a. soci ordinari sono le figure di cui all'art.1, comma1;
- b. soci sostenitori sono tutti coloro, non rientranti tra quelli elencati nel precedente punto a). Possono essere persone fisiche o organizzazioni²;
- c. soci onorari sono le persone nominate dal Consiglio Direttivo su proposta di uno o più dei suoi membri.

I soci hanno uguali diritti e doveri qualunque sia la categoria di appartenenza.

8. Ogni ammissione a soci, successiva cessazione e conferimento o revoca di cariche sociali, deve essere annotata sul Libro degli Associati, in ordine cronologico di data.

9. Possono essere ammessi anche soci non residenti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione e alle sue attività.

2. I soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione senza limiti e discriminazioni;
- esercitare il diritto di voto in assemblea;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti;
- essere informati sulle attività dell'associazione e potervi partecipare;
- controllare l'andamento dell'associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- consultare i libri sociali inoltrando domanda al Consiglio direttivo.
- dimettersi.

3. I soci hanno il dovere di:

- osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali sono intransmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai soci e ai loro eredi.
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.

4. Il diritto di voto non può essere esercitato dai:

- a. nuovi iscritti che hanno versato la quota associativa nei 3 mesi antecedenti la data dell'Assemblea;
- b. soci non in regola con il rinnovo della quota associativa.

ART. 5 (Volontariato e rapporti economici)

1. L'associazione di promozione sociale si avvale di volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

² Le associazioni possono avere tra i soci persone giuridiche private (no pubbliche) purché: siano associazioni di persone costituite per il perseguimento di finalità senza scopo di lucro; non siano prevalenti rispetto alle persone fisiche

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
5. L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci.

ART. 6 (Organi sociali)

1. Sono organi sociali:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente e il Vice Presidente;
 - l'Organo di controllo qualora si superano i limiti prescritti dal comma 2 dell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

ART. 7 (Assemblea dei soci)

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 soci se l'associazione ha meno di 500 soci e di 5 soci se ne ha più di 500.
2. Essa è presieduta dal Presidente, ed è convocata in via ordinaria almeno un volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
3. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata almeno 10 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.
4. L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
5. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
6. La modifica dello statuto è approvata dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. La trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
8. Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.
9. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
10. L'Assemblea ordinaria:
 - elegge e revoca tra i soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
 - approvare gli indirizzi e il programma proposti dal Consiglio direttivo;
 - approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;

- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione dei soci;
 - ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
 - approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
 - ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
11. L'Assemblea straordinaria:
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione.
12. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque membri scelti tra i soci.
2. Il Consiglio direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
3. Dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.
4. Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. E' costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
5. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.
6. Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 5.
7. Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale. Esso è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.
8. Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

- redige e presenta all'Assemblea gli indirizzi e il programma delle attività;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
 - redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente;
 - nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti;
 - accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;
 - ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.
9. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

ART. 9 (Presidente e Vicepresidente)

1. Il Presidente e il Vice-presidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:
 - scadenza del mandato;
 - dimissioni volontarie;
 - revoca decisa dall'Assemblea.
3. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano.
4. Compete al Presidente:
 - presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
 - sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'associazione dove possono essere consultati dai soci;
 - nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.
5. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 10 (Segretario e Tesoriere)

1. Il segretario e il tesoriere svolgono attività amministrative, contabili e di cassa dell'associazione. Sono nominati dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.
2. Compete loro:
 - redigere e sottoscrivere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;
 - curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
 - curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
 - predisporre il bilancio consuntivo che il Consiglio direttivo propone all'Assemblea per l'approvazione.
3. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte da altro membro del Consiglio direttivo escluso il Presidente.

ART. 11 (Organo di controllo)

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto ai sensi del comma 2 dell'articolo 30 del Codice del Terzo settore può essere istituito l'organo di controllo, anche monocratico, eletto dall'Assemblea. Se costituito in forma collegiale è composto da tre persone, dura in carica quanto il Consiglio direttivo e i membri sono rieleggibili. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare la funzione di revisore legale dei conti nel caso in cui sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida.
4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Nello specifico l'Organo di controllo dovrà:
 - verificare la legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo;
 - verificare la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione;
 - verificare il rendiconto consuntivo annuale prima della presentazione all'Assemblea;
 - redigere la relazione annuale allegata al rendiconto consuntivo e presentarla all'Assemblea.
6. L'Organo di controllo potrà inoltre partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

ART. 12 (Patrimonio e risorse economiche)

1. Il patrimonio è costituito:
 - da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'associazione;
 - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'associazione;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. L'organizzazione di volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:
 - quote associative e contributi dei soci;
 - eredità, donazioni e legati;
 - contributi pubblici e privati;
 - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - rendite patrimoniali;
 - raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.
3. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 13 (Bilancio)

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
3. Il bilancio consuntivo contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.
4. I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione cinque giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.

5. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Libri sociali)

1. E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
2. E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

ART. 15 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

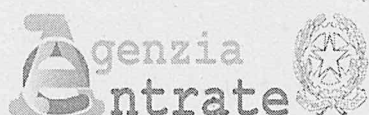
1. L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento della stessa può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.
3. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 16 (Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.

LOGO ASSOCIATIVO





Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDRVAO - DIREZIONE REGIONALE DELLA
VALLE DI AOSTA

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDRVAO**

Oggetto: **VARIAZIONE STATUTO**

Classificazione: **03 Liquidare le imposte delle dichiarazioni e degli atti**

Mittente: **ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI
VALLE D'A**

Diretti Interessati:

Num. protocollo: **0062741**

Data: **23/12/2022 10:41:00**

Ufficio: **TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 1 - UT AOSTA - DR VALLE
D'AOSTA**

